XI LEGISLATURA UFFICIO DI PRESIDENZA Delibera n. 325

Estratto del processo verbale della seduta n. 87 del 17 febbraio 2016.

Oggetto: Fusione di Comuni. Legge regionale 7 marzo 2003 n. 5, articolo 17. Richiesta di referendum consultivo per l'istituzione del Comune di "Codroipo Camino". Ammissibilità.

Presiede il Presidente Franco Iacop

Sono presenti:

i Vice Presidenti Paride Cargnelutti

Igor Gabrovec

i Consiglieri Segretari Emiliano Edera

Daniele Gerolin Claudio Violino Bruno Marini

Assistono:

il Segretario generale Augusto Viola

il Vice Segretario generale Gabriella Di Blas

il Capo di Gabinetto Giorgio Baiutti

il Capo Ufficio Stampa Alessandro Bourlot

Verbalizza Arianna Scudiero

Fusione di Comuni. Legge regionale 7 marzo 2003 n. 5, articolo 17. Richiesta di referendum consultivo per l'istituzione del Comune di "Codroipo Camino". Ammissibilità.

-omissis-

L'Ufficio di Presidenza.

VISTO l'articolo 7, primo comma, n. 3) dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nel quale si dispone che la Regione provveda con legge all'istituzione di nuovi Comuni ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate;

VISTO il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, recante: "Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali", nel quale si prevede che l'istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione di più Comuni contigui, sia stabilita con legge regionale, sentite le popolazioni interessate mediante referendum consultivo;

VISTO altresì il comma 3 del citato articolo 17 che, per le modificazioni delle circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi Comuni, richiede, quali presupposti necessari: la contiguità dei territori dei Comuni interessati; che le modificazioni rispondano a esigenze di organizzazione e gestione dei servizi e delle funzioni amministrative ed individuino ambiti territoriali che, per ampiezza, entità demografica ed attività produttive consentano un equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale del territorio; la popolazione non inferiore a 5.000 abitanti, potendosi derogare a tale soglia nei casi di fusione di Comuni;

VISTI, ancora, i commi 8 sexies e 5, lett. b), del medesimo articolo 17, nei quali si prevede rispettivamente che il referendum sia deliberato dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati su iniziativa, fra gli altri, dei Consigli comunali rappresentanti delle popolazioni interessate;

VISTO, infine, il comma 6 dello stesso articolo 17, nel quale si prevede che la richiesta referendaria debba contenere: la denominazione del nuovo Comune di cui si propone l'istituzione; la planimetria del territorio ricompreso nella circoscrizione del nuovo Comune; la localizzazione della sede del capoluogo del nuovo Comune derivante dalla fusione;

PRESO ATTO che nell'ambito del processo di riforma delle autonomie locali, avviato con legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 recante "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative", il Consiglio comunale di Camino al Tagliamento, con deliberazione n. 2 del 22 gennaio 2016, e il Consiglio comunale di Codroipo, con deliberazione n. 7 del 28 gennaio 2016, hanno espresso la richiesta di indire il referendum consultivo per sottoporre alle popolazioni interessate la proposta di fusione dei Comuni stessi.

VISTE le citate deliberazioni con cui i due Consigli comunali si sono espressi a favore della costituzione di un nuovo Comune mediante la fusione dei comuni di Camino al Tagliamento e di Codroipo, indicandone la denominazione "Codroipo Camino", individuandone la localizzazione della sede del capoluogo a Codroipo e approvandone, infine, la planimetria del territorio;

VISTA la nota istruttoria prot. n. 763/P-AAL-1-5-4 del 1° febbraio 2016 della Direzione centrale Autonomie locali e coordinamento delle riforme, trasmessa alla Presidente della Regione, nella quale, a seguito dell'esame delle citate deliberazioni, si dà atto che sono stati rispettati i requisiti previsti dalla legge ai fini dell'ammissibilità del referendum consultivo, secondo quanto disposto dal comma 8 del richiamato articolo 17;

VISTO l'articolo 5 bis della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), come introdotto dall'art. 55 della legge regionale 18/2015, nel quale si prevede la proroga degli organi comunali in caso di avvio del processo per la fusione di comuni, disponendo che:

- in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, l'elezione del sindaco e del consiglio comunale non si svolge nei comuni per i quali alla data del 24 febbraio dell'anno di scadenza del mandato il Consiglio regionale abbia deliberato il referendum consultivo per la fusione del comune con comuni contigui, in seguito all'iniziativa presentata ai sensi dell'articolo 17, comma 5, lettera b), o dell'articolo 17, comma 5, lettera c), della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5. Il referendum consultivo previsto dall'articolo 17, comma 8 sexies, della legge regionale 5/2003 deve aver luogo entro il 31 luglio dell'anno di scadenza del mandato;
- la legge provvedimento prevista dall'articolo 20 della legge regionale 5/2003 dispone la nascita del nuovo comune al 1° gennaio dell'anno successivo e gli organi dei comuni previsti al comma 1 restano in carica fino al 31 dicembre dell'anno di scadenza del mandato;
- nel caso in cui non si giunga alla fusione dei comuni si procede al rinnovo degli organi dei comuni previsti al comma 1 in una domenica compresa tra il 1° novembre e il 15 dicembre dell'anno di scadenza del mandato;

ATTESO che la citata Direzione centrale ha al riguardo segnalato che gli organi del comune di Codroipo scadono nella primavera 2016 e che pertanto trova per essi applicazione l'articolo 5 bis della predetta legge regionale 19/2013;

VISTA la nota prot. n. 1336/GAB-(GAB-1-15)-0 del 2 febbraio 2016 con cui il Capo di Gabinetto della Regione ha trasmesso al Presidente del Consiglio la documentazione prevista dalla normativa di riferimento, ai fini dell'avvio della procedura preordinata alla delibera di ammissibilità della richiesta referendaria di competenza di questo Consiglio regionale;

VISTO l'articolo 128, comma 2, del Regolamento interno del Consiglio regionale nel quale si prevede che entro sessanta giorni dalla presentazione degli atti di iniziativa in materia di circoscrizioni comunali ai fini dello svolgimento della consultazione referendaria prevista dallo Statuto e dalla legge di cui all'articolo 12 dello Statuto stesso, l'Ufficio di Presidenza riferisca all'Assemblea proponendo, ove ritenga ammissibile la consultazione referendaria, apposita deliberazione indicante il quesito da sottoporre a referendum e il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione:

VISTO altresì il comma 9 dell'articolo 17 della legge regionale 5/2003, nel quale si prevede che il Consiglio regionale indichi il quesito da sottoporre a votazione;

VISTO ancora il comma 10, lettera c), del citato articolo 17 della legge regionale 5/2003, che prevede il criterio di individuazione del territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione;

RITENUTO, pertanto, sulla scorta dell'istruttoria della Direzione centrale Autonomie locali e coordinamento delle riforme, di considerare ammissibile la richiesta consultazione referendaria e di proporre all'Assemblea l'allegata deliberazione, parte integrante del presente atto, indicante il quesito da sottoporre a referendum e il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione:

per i motivi in premessa indicati:

delibera

1) di proporre all'Assemblea l'allegata deliberazione, parte integrante del presente atto, indicante il quesito da sottoporre a referendum e il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione referendaria richiesta dai comuni di Camino al Tagliamento e di Codroipo per la costituzione del nuovo Comune "Codroipo Camino" derivante dalla fusione di questi.

- omissis -

IL PRESIDENTE Franco lacop

IL SEGRETARIO GENERALE Augusto VIOLA LA VERBALIZZANTE Arianna Scudiero

XI LEGISLATURA CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione n. __ del _____, approvata a maggioranza assoluta/all'unanimità dal Consiglio regionale

Oggetto: Referendum consultivo per l'istituzione del Comune di "Codroipo Camino". Legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, articolo 17.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO l'articolo 7, primo comma, n. 3) dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nel quale si dispone che la Regione provveda con legge all'istituzione di nuovi Comuni ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate;

VISTO il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, recante: "Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali", nel quale si prevede che l'istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione di più Comuni contigui, sia stabilita con legge regionale, sentite le popolazioni interessate mediante referendum consultivo;

VISTO altresì il comma 3 del citato articolo 17 che, per le modificazioni delle circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi Comuni, richiede, quali presupposti necessari: la contiguità dei territori dei Comuni interessati; che le modificazioni rispondano a esigenze di organizzazione e gestione dei servizi e delle funzioni amministrative ed individuino ambiti territoriali che, per ampiezza, entità demografica ed attività produttive consentano un equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale del territorio; la popolazione non inferiore a 5.000 abitanti, potendosi derogare a tale soglia nei casi di fusione di Comuni;

VISTI, ancora, i commi 8 sexies e 5, lett. b), del medesimo articolo 17, nei quali si prevede rispettivamente che il referendum sia deliberato dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati su iniziativa, fra gli altri, dei Consigli comunali rappresentanti delle popolazioni interessate;

VISTO, infine, il comma 6 dello stesso articolo 17, nel quale si prevede che la richiesta referendaria debba contenere: la denominazione del nuovo Comune di cui si propone

l'istituzione; la planimetria del territorio ricompreso nella circoscrizione del nuovo Comune; la localizzazione della sede del capoluogo del nuovo Comune derivante dalla fusione;

PRESO ATTO che nell'ambito del processo di riforma delle autonomie locali, avviato con legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 recante "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative", il Consiglio comunale di Camino al Tagliamento, con deliberazione n. 2 del 22 gennaio 2016, e il Consiglio comunale di Codroipo, con deliberazione n. 7 del 28 gennaio 2016, hanno espresso la richiesta di indire il referendum consultivo per sottoporre alle popolazioni interessate la proposta di fusione dei Comuni stessi.

VISTE le citate deliberazioni con cui i due Consigli comunali si sono espressi a favore della costituzione di un nuovo Comune mediante la fusione dei comuni di Camino al Tagliamento e di Codroipo, indicandone la denominazione "Codroipo Camino", individuandone la localizzazione della sede del capoluogo a Codroipo e approvandone, infine, la planimetria del territorio;

VISTA la nota istruttoria prot. n. 763/P-AAL-1-5-4 del 1° febbraio 2016 della Direzione centrale Autonomie locali e coordinamento delle riforme, trasmessa alla Presidente della Regione, nella quale, a seguito dell'esame delle citate deliberazioni, si dà atto che sono stati rispettati i requisiti previsti dalla legge ai fini dell'ammissibilità del referendum consultivo, secondo quanto disposto dal comma 8 del richiamato articolo 17;

VISTO l'articolo 5 bis della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), come introdotto dall'art. 55 della legge regionale 18/2015, nel quale si prevede la proroga degli organi comunali in caso di avvio del processo per la fusione di comuni, disponendo che:

- in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, l'elezione del sindaco e del consiglio comunale non si svolge nei comuni per i quali alla data del 24 febbraio dell'anno di scadenza del mandato il Consiglio regionale abbia deliberato il referendum consultivo per la fusione del comune con comuni contigui, in seguito all'iniziativa presentata ai sensi dell'articolo 17, comma 5, lettera b), o dell'articolo 17, comma 5, lettera c), della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5. Il referendum consultivo previsto dall'articolo 17, comma 8 sexies, della legge regionale 5/2003 deve aver luogo entro il 31 luglio dell'anno di scadenza del mandato;
- la legge provvedimento prevista dall'articolo 20 della legge regionale 5/2003 dispone la nascita del nuovo comune al 1° gennaio dell'anno successivo e gli organi dei comuni previsti al comma 1 restano in carica fino al 31 dicembre dell'anno di scadenza del mandato;
- nel caso in cui non si giunga alla fusione dei comuni si procede al rinnovo degli organi dei comuni previsti al comma 1 in una domenica compresa tra il 1° novembre e il 15 dicembre dell'anno di scadenza del mandato;

ATTESO che la citata Direzione centrale ha al riguardo segnalato che gli organi del comune di Codroipo scadono nella primavera 2016 e che pertanto trova per essi applicazione l'articolo 5 bis della predetta legge regionale 19/2013;

VISTA la nota prot. n. 1336/GAB-(GAB-1-15)-0 del 2 febbraio 2016 con cui il Capo di Gabinetto della Regione ha trasmesso al Presidente del Consiglio la documentazione prevista dalla normativa di riferimento, ai fini dell'avvio della procedura preordinata alla delibera di ammissibilità della richiesta referendaria di competenza di questo Consiglio regionale;

VISTO l'articolo 128, comma 2, del Regolamento interno del Consiglio regionale nel quale si prevede che, entro sessanta giorni dalla presentazione degli atti di iniziativa in materia di circoscrizioni comunali ai fini dello svolgimento della consultazione referendaria prevista dallo Statuto e dalla legge di cui all'articolo 12 dello Statuto stesso, l'Ufficio di Presidenza riferisca all'Assemblea proponendo, ove ritenga ammissibile la consultazione referendaria, apposita deliberazione indicante il quesito da sottoporre a referendum e il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione;

VISTA la deliberazione n. 325 del 17 febbraio 2016, con la quale l'Ufficio di Presidenza, ai sensi del citato articolo 128, ha proposto all'Assemblea, per la dichiarazione di ammissibilità della richiesta di referendum, l'allegata deliberazione indicante il quesito da sottoporre a referendum e il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione referendaria;

VISTO in proposito il comma 9 dell'articolo 17 della legge regionale 5/2003, nel quale si prevede che il Consiglio regionale indichi il quesito da sottoporre a votazione;

VISTO ancora il comma 10, lettera c), del citato articolo 17, che prevede il criterio di individuazione del territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione;

RITENUTO di ricordare che i Comuni di Codroipo e di Camino al Tagliamento hanno richiesto alla Presidente della Regione di indire il referendum in una domenica non antecedente la seconda settimana del mese di maggio 2016 e non successiva alla prima settimana di luglio 2016;

Per i motivi in premessa indicati

A maggioranza assoluta/all'unanimità

DELIBERA

- 1) di dichiarare ammissibile la consultazione referendaria richiesta dai Comuni di Codroipo e di Camino al Tagliamento, per la costituzione del nuovo Comune di "Codroipo Camino" derivante dalla fusione dei Comuni richiedenti;
- 2) di sottoporre a referendum il seguente quesito:

<<Volete che sia istituito il nuovo Comune denominato "CODROIPO CAMINO" mediante la fusione dei comuni di Codroipo e di Camino al Tagliamento, con capoluogo in Codroipo?>>;

3) di chiamare alla consultazione di cui al punto 1) gli elettori residenti nei comuni di Codroipo e di Camino al Tagliamento, coinvolti nella fusione.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della L.R. n. 5/2003 la presente deliberazione è trasmessa, a cura della Presidenza del Consiglio regionale, alla Presidente della Regione per l'indizione del referendum in oggetto.

IL PRESIDENTE Franco lacop

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Paride Cargnelutti

IL SEGRETARIO GENERALE Augusto Viola